
Circolare per il Cliente del 09 Gennaio 2020

Manovra 2020: detrazioni fiscali solo con pagamenti tracciati

Dal 2020, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** indicati nell'articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con **versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:

- carte di debito, di credito e prepagate
- assegni bancari e circolari

Di conseguenza tutte **le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19%** nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, **non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante**, pena la perdita della detrazione stessa.

Elenco oneri rientranti in tale obbligo

- spese sanitarie;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l'assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;

- **spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.**

Due sono le eccezioni, **resta ferma la possibilità di pagare in contanti**, senza perdere il diritto alla detrazione:

- **i medicinali e i dispositivi medici**,
- nonché le **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

Elenco Spese Sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili

- **prestazioni rese da un medico generico;**
- **visite di un medico specialista;**
- **Spese di degenza, ricovero e parto;**
- **Esami del sangue;**
- **Spese per interventi chirurgici;**
- **Spese per trasporto in ambulanza;**
- **Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche**
- **spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);**
- **Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia;**
- **Prestazioni chiropratiche;**
- **Cure termali;**
- **Esami di laboratorio;**

Per tutte le spese sanitarie appena elencate il **diritto alla detrazione fiscale del 19%** della spesa sostenuta sarà riconosciuto dal Fisco con la **presenza non solo della fattura o ricevuta fiscale ma anche copia del pagamento tracciabile della spesa stessa**, se la prestazione sanitaria è resa da medici o professionisti "privati" che non rientrano tra le prestazioni rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Nel sistema TST, piattaforma unica per indicazione delle prestazioni sanitarie detraibili e inseribili nella dichiarazione precompilata del contribuente, **i medici dovranno indicare anche il metodo di pagamento.**

Consiglio per i liberi professionisti non accreditati al SSN

Si consiglia di allegare nelle proprie strutture tale informativa per i propri clienti:

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura **del 19%** degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative **spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento** (carte di debito, di credito e prepagate).

Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.

Cordiali saluti.